

Fioroni tutela i Pacs dei docenti

Diritto al ricongiungimento riconosciuto anche ai conviventi

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti e gli educatori che intendono partecipare alle operazioni di mobilità annuale hanno tempo fino al 23 giugno prossimo per presentare la domanda. Il termine per il personale non docente (Ata) è stato fissato, invece, al 30 giugno. Lo prevede il contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, sottoscritto il 6 giugno scorso dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati della scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. L'accordo regola un'ulteriore possibilità di avvicinamento alla propria sede di residenza, che viene offerta ai soprannumerari trasferiti d'ufficio (utilizzazioni) e a coloro che intendono ricongiungersi con il coniuge oppure avvicinarsi alla propria famiglia almeno per un anno (assegnazioni provvisorie). Tra l'altro, il diritto al ricongiungimento è riconosciuto non solo al coniuge ma anche al convivente. Una equiparazione, questa, raggiunta in sede di contratto sulla mobilità, che anticipa gli effetti di una eventuale regolamentazione dei Pacs.

Il termine del 23 giugno vale anche per i docenti delle superiori, titolari sulla dotazione organica di sostegno (Dos) e per altre categorie di personale elencate nel contratto, che hanno titolo, comunque, a chiedere l'utilizzazione. Il contratto interviene anche sulla materia delle assegnazioni dei docenti all'interno dell'istituto, ribadendo che la materia deve essere regolata, scuola per scuola, al tavolo negoziale d'istituto. Ecco le disposizioni in dettaglio.

LE DOMANDE

Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate al centro servizi amministrativi di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia, invece, devono essere presentate direttamente al centro servizi amministrativi della provincia richiama e, per conoscenza, al centro servizi amministrativi di titolarità.

I documenti e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotti in conformità a quanto riportato nell'articolo 9 del contratto integrativo del 14 gennaio scorso.

CHI PUÒ CHIEDERE L'UTILIZZAZIONE

Soprannumerari

Il contratto dedica l'articolo 2 alla determinazione dei soggetti che hanno titolo a chiedere l'utilizzazione. Si tratta, in primo luogo, dei docenti in soprannumero sull'organico provinciale e dei docenti trasferiti d'ufficio, nell'anno in corso o nel quinquennio precedente, che abbiano presentato la domanda condizionata oppure

non l'abbiano proprio presentata.

In altre parole: i docenti che non hanno una sede oppure che sono stati trasferiti dall'amministrazione perché la loro cattedra non esiste più. Il diritto vale sia per coloro che hanno presentato la domanda di mobilità, barrando la crocetta del modulo dove si dice che la domanda è valida solo se permane la condizione di soprannumerarietà (domanda condizionata), sia per coloro che non hanno presentato alcuna domanda.

Fuori ruolo

La domanda di utilizzazione può essere presentata anche dai docenti e dai non docenti già collocati fuori ruolo, che rientrano nei ruoli di precedente appartenenza, senza che siano state soddisfatte le preferenze indicate nella domanda di mobilità. Idem per i fuori ruolo che siano stati restituiti al ruolo di provenienza dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento.

Il beneficio vale anche per i docenti dichiarati inidonei all'insegnamento, che non siano stati assegnati alla sede dove prestavano servizio oppure non siano stati soddisfatti in alcuna delle preferenze indicate nella domanda.

Dotazione organica provinciale

L'utilizzazione può essere chiesta anche dai docenti titolari o in soprannumero sulla dotazione organica provinciale (Dop). Il contratto prevede una casistica articolata a seconda delle situazioni.

In primo luogo, hanno diritto a chiedere l'utilizzazione i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino titolari o soprannumerari sulla Dop o senza sede definitiva. Oppure i docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività.

Idem per i docenti titolari Dop nell'anno scolastico 2005/2006 che sono stati trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2006/2007. Infine, i titolari Dop e senza sede, appartenenti a classe di concorso o ruolo in esubero, che possono essere utilizzati anche d'ufficio in altra classe di concorso.

Sostegno

Anche per quanto riguarda il sostegno, il contratto fa riferimento a diverse tipologie di personale.

In primo luogo, ai docenti titolari delle dotazioni organiche di sostegno (Dos) della scuola secondaria di secondo grado. Seguono i docenti titolari su insegnamento curricolare, in possesso del titolo di specializzazione, che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordi-



ne di scuola.

La domanda di utilizzazione può essere presentata anche dai docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di conversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Il contratto chiarisce, inoltre, che per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo per il sostegno, si procede a proroghe anche d'ufficio e a nuove utilizzazioni a domanda. Per i docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

Pensionati, lingua e senza sede

Tra i soggetti che hanno titolo a chiedere l'utilizzazione vi sono anche i docenti con contratto a tempo indeterminato senza sede o decorrenza giuridica 2006/2007, i docenti senza sede per altro titolo (riamessi in servizio ecc.) e i docenti che sono andati in pensione in regime di part-time che non hanno più trovato disponibile la sede di precedente titolarità.

Il diritto a chiedere l'utilizzazione vale anche per i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili.

Classi di concorso in esubero

I docenti che appartengono a classi di concorso in esubero, anche se non sono soprannumerari, possono chiedere di essere utilizzati, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo di studio e di abilitazione valido per il corrispondente passaggio di cattedra o di ruolo.

Idem per i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso

in esubero, che possono chiedere l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero.

Utilizzazioni fuori provincia

Le utilizzazioni fuori provincia sono concesse solo se permane la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza. Queste utilizzazioni vengono disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza e in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Insegnanti di religione

La novità di quest'anno è costituita dai docenti di religione che, avendo ottenuto l'immissione in ruolo, hanno titolo a partecipare alla mobilità annuale. Vi sono però alcune differenze di trattamento rispetto ai docenti delle altre discipline.

Le unità territoriali di riferimento, infatti, sono rappresentate dalle diocesi e non dalle provincie. E per cambiare diocesi è necessario che i diretti interessati acquisiscano preventivamente il nullaosta del vescovo della diocesi dove intendono essere utilizzati.

CHI PUÒ CHIEDERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Docenti che hanno superato l'anno di prova

L'assegnazione provvisoria può essere chiesta da tutti i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per motivi familiari o di salute.

A patto che abbiano superato l'anno di prova.

Il provvedimento può essere richiesto per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si possiede il titolo valido per la mobilità professionale. In ogni caso, l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado precede quella dei titolari tra gradi diversi. L'ordine delle operazioni è legato ai motivi addotti a sostegno della domanda.

In primo luogo, il ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convi-

venza risulti da certificazione anagrafica. Segue il ricongiungimento, in assenza del coniuge o convivente, ai figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, ai genitori e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario. E infine, le gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria. Da quest'anno è possibile anche chiedere l'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento ai genitori.

Docenti neoimmessi in ruolo

Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. E non sono consentite nemmeno le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

Si all'assegnazione per chi ha la nomina dal 2005

In base a quanto disposto nell'articolo 2, comma 2, del contratto integrativo del 21 dicembre scorso, può partecipare all'assegnazione provvisoria anche in altra provincia tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l'anno scolastico 2006/2007, possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2005/2006.

Non all'assegnazione nello stesso comune

Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.

Conspicui tra coniugi

In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

Assegnazioni dei docenti nell'istituto

Il contratto chiarisce, inoltre, che l'assegnazione dei docenti alle classi nell'istituto deve avvenire in ottemperanza a un'apposita clausola da stipulare al tavolo negoziale d'istituto. Il contratto d'istituto dovrà anche recepire il sistema delle precedenza fissato dal contratto nazionale. In ogni caso, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo (riproduzione riservata)